

Avv. Andrea Solfanelli

Studio Legale  
Via Ennio Quirino Visconti n. 20  
00187 Roma  
Tel. 06 4783 1111  
Fax 06 4783 1112  
E-mail: info@solfanelli.it

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE TERZA

Rg. N. 7722/2015

Giudice Cons. BERNARDO

Udienza del 1° giugno 2015

COPIA

\*\*\*

COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

PER

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA (FNSI) (c.f. 01407030582) con sede in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 349, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Raffaele Lorusso, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Solfanelli (c.f. 01407030582) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 20 (Studio Piacci-De Vivo-Petracca), in virtù di procura apposta a margine del presente atto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come inserito dall'art. 37, comma 6, lett. "q" D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011, n. 111), il nominato difensore indica il proprio indirizzo di *posta elettronica certificata*, comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ed il *numero di fax* cui possono essere effettuate le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134, 136 e 176 cod. proc. civ., come risultanti nell'intestazione del presente atto:

- indirizzo *posta elettronica certificata* *avv. solfanelli@solfanelli.it*
- numero di fax *06 4783 1112*

PROCURA AD LITEM

Quale Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI -, titolare dei poteri di legale rappresentanza in forza del vigente Statuto, delego a rappresentare ed assistere l'Associazione medesima in ogni ordine, fase e grado di merito del presente giudizio nonché di tutti quelli derivati, inclusa l'esecuzione forzata dei provvedimenti e gli atti prodromici ad essa, nonché i giudizi di opposizione, di revocazione e di riassunzione, l'avv. Andrea Solfanelli, cui conferisco ogni più ampia facoltà e potere, compresi quelli di depositare istanze, memorie, note, comparse, documenti ed ogni altro atto e documento utile all'espletamento del mandato ed alla decisione della causa, rinunciare al giudizio oppure a suoi singoli atti, accettare rinunce. Eleggo domicilio presso lo studio del mio difensore in Roma, attualmente alla via Ennio Quirino Visconti n. 20 (Studio Piacci-De Vivo-Petracca)..



dott. Raffaele Lorusso n.q.

Certifico l'autografia  
della sottoscrizione



Avv. Andrea Solfanelli

- parte convenuta -

*- parte attrice -*

ed in contraddittorio di

**FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI (FIEG)**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**ASSOCIAZIONE LOMBARDA GIORNALISTI (ALG)**

*- ulteriori parti convenute -*

**\*\* \*\* \***

Con atto di citazione del 28 gennaio 2015 le parti attrici hanno convenuto in giudizio la FNSI e le altre parti sopra indicate per chiedere:

- l'immediata sospensione ex art. 23, comma 3, del codice civile, delle deliberazioni assunte dalla Giunta della FNSI il 19 e il 24 giugno 2014;
- l'immediata sospensione dell'esecutività dell'Accordo del 19 giugno 2014 e degli Accordi modificativi del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 2014;
- l'immediata sospensione della deliberazione del 19 giugno 2014 della "Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico" istituita presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accertare le violazioni agli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto della FNSI e, per l'effetto, dichiarare nulle o comunque annullare le deliberazioni assunte dalla Giunta

della FNSI in data 19 giugno 2014 e 24 giugno 2014;

- accertare incidentalmente la violazione dello Statuto dell'Associazione Lombarda Giornalisti;
- dichiarare nullo e inefficace l'Accordo sottoscritto tra FNSI e FIEG il 19 giugno 2014 sul lavoro autonomo;
- dichiarare nulli e inefficaci gli Accordi sottoscritti tra FNSI e FIEG il 24 giugno 2014 relativi al Fondo Integrativo di Previdenza (c.d. ex fissa) ed al relativo regime transitorio, nonché concernenti la disciplina del praticantato professionalizzante e la disciplina dei rapporti di lavoro dei giornalisti "autonomi" (o "parasubordinati");
- dichiarare nulla, illegittima e inefficace la deliberazione del 19 giugno 2014 della "Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico" istituita presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il documento denominato "Parametri per la determinazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico".

\* \* \*

Le domande formulate dalla parte attrice sono palesemente inammissibili nonché infondate, in fatto ed in diritto e la FNSI contesta integralmente ogni allegazione, domanda e richiesta, anche istruttoria, formulata *ex adverso*.

Tuttavia, prima di illustrare compiutamente le ragioni delle presenti difese, è opportuna una breve illustrazione sulla natura e gli scopi associativi della convenuta FNSI.

\* \*

La **Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI)** è l'organizzazione sindacale nazionale unitaria dei giornalisti italiani ed il suo scopo fondamentale è la tutela degli interessi morali e materiali sia dei singoli giornalisti che dell'intera categoria (Statuto: **doc. 1**).

La sua costituzione risale al 1908, con l'unione - secondo una struttura federativa - delle Associazioni regionali ed interregionali di Stampa (ad oggi sono 20: art. 1, comma 3, Statuto) e ad essa aderiscono anche *Organismi di base* come l'Usigrai (Unione sindacale dei giornalisti RAI) e l'UNGP (Unione nazionale dei giornalisti pensionati),

nonché ulteriori Organizzazioni Sindacali “specialistiche”: *AGIM* (Associazione giornalisti italiani della montagna), *AGSI* (Associazione giornalisti sviluppo internazionale), *ASMI* (Associazione stampa medica italiana), *EACI* (Associazione giornalisti consumeristi), *GIST* (Gruppo italiano stampa turistica), *GUS* (Gruppo giornalisti uffici stampa), *SNCCI* (Sindacato nazionale critici cinematografici italiani), *SNGCI* (Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani); *UGAI* (Unione giornalisti aerospaziali); *UIGA* (Unione italiana giornalisti dell’automobile), *UNAGA* (Unione nazionale associazione giornalisti agricoltori), *UNCI* (Unione nazionale cronisti italiani), *UNGIV* (Unione nazionale giornalisti informazione visiva), *USSI* (Unione stampa sportiva italiana) ed altri.

*La FNSI è l’unico organismo nazionale rappresentativo dei giornalisti in Italia* (ad essa aderisce circa l’80% dei giornalisti) ed è l’*unica* organizzazione sindacale che sottoscrive *dal 1911*, con l’Organizzazione rappresentativa degli editori, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai giornalisti dipendenti (il più recente rinnovo è stato stipulato in data 24 giugno 2014: **docc. 2 e 2 bis**).

La FNSI è, inoltre, l’unico organismo nazionale rappresentativo dei giornalisti che ha stipulato, con le associazioni datoriali Aeranti – Corallo, il contratto collettivo applicato nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro sindacations e agenzie di informazione radiofonica (l’ultima stesura è del 27 gennaio 2010: **doc. 3**); anche l’unico contratto collettivo di lavoro reso efficace *erga omnes* con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (il contratto del 10 gennaio 1959) è stato sottoscritto dalla FNSI.

La Federazione esponente, peraltro, ha sottoscritto, sempre con la FIEG, l’accordo collettivo sulla disciplina del lavoro autonomo.

*È il medesimo Legislatore, peraltro, a riconoscere alla FNSI la piena ed esclusiva rappresentatività nazionale dei giornalisti italiani laddove dispone, all’art. 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, che le forme di prestazione e contribuzione gestite dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) - presso il quale ogni giornalista subordinato (e, con Decreto Legislativo n. 103 del 1996, anche ogni giornalista “autonomo”) deve essere obbligatoriamente iscritto - sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale (che, come prima illustrato, è sottoscritta, da oltre un secolo, in rappresentanza dei giornalisti,

esclusivamente dalla FNSI).

\*

Quanto sopra premesso, la resistente Federazione Nazionale della Stampa Italiana, costituendosi in giudizio con questa comparsa di risposta, a contestazione delle avverse argomentazioni, deduzioni, domande, istanze e conclusioni espone, argomenta, eccepisce e, per quanto occorra, a propria volta deduce quanto segue.

\*

### IN VIA PRELIMINARE

Le controparti fondano la loro azione sulla particolare disciplina contenuta nell'art. 23 del Codice Civile.

Come noto, dispone tale articolo:

*«Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.*

*L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.*

*Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.*

*L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa».*

In merito, così argomenta la controparte (pagina 10 dell'atto di citazione):

*«La FNSI è, dal punto di vista giuridico, ad ogni effetto un'associazione non riconosciuta, la cui attività è disciplinata dal Capo II del Titolo II del Libro Primo del Codice civile.*

*L'art. 23 Cod. Civ. prevede il diritto di ciascun associato ad impugnare le delibere assunte dall'assemblea dell'associazione.*

*Per giurisprudenza pacifica tale diritto di impugnativa spetta all'associato anche con riguardo alle delibere assunte anche dagli organi amministrativi dell'associazione, e non*

*solo per le delibere assunte dall'assemblea».*

Nel presente giudizio parte attrice ammette e conferma che la FNSI è un'associazione non riconosciuta; che l'art. 23 Codice Civile legittima gli associati ad impugnare solo le deliberazioni dell'assemblea dell'associazione; che, tuttavia, *nel caso di specie oggetto di impugnazione **non sono** deliberazioni assembleari.*

Per superare questo limite (insuperabile, come si vedrà), la controparte assume l'esistenza – senza farvi alcun riferimento circostanziato – di una (addirittura) *pacifica giurisprudenza* secondo la quale tale diritto di impugnazione spetterebbe *anche con riguardo alle delibere assunte da un organo amministrativo dell'associazione quale, secondo la difesa avversaria, la Giunta della FNSI.*

**Ebbene, non soltanto questa difesa non è stata in grado di rinvenire la *pacifica giurisprudenza* richiamata dalla controparte, ma ha constatato che l'attività giurisdizionale in materia reperita è orientata in direzione del tutto opposta a quella invocata *ex adverso.***

L'art. 23 cod. civ. (ed il primo criterio ermeneutico da considerare, come noto, è quello letterale: art. 12 Preleggi) fa esclusivo riferimento alle deliberazioni assembleari, che statutariamente - per la FNSI – corrispondono alle delibere congressuali.

A questo punto, è sufficiente rilevare che, nella fattispecie, le controparti non impugnano tali deliberazioni per eccepire l'irrimediabile inammissibilità dell'azione avversaria.

\*

Sul punto, la non frequentissima giurisprudenza ha comunque argomentato quanto dim seguito esposto.

Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di Legge o dello Statuto da parte dell'associato il quale non sia componente del medesimo organo amministrativo (*Cass., Sezione I Civile, 10 maggio 2011, n. 10188, ord.*).

L'associato è legittimato ad impugnare la deliberazione assunta dall'organo amministrativo (e non dall'assemblea) soltanto nel caso in cui tale deliberazione abbia direttamente leso un proprio diritto, in quanto (prosegue la Suprema Corte con l'Ordinanza ora citata) la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod.

civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento (secondo il quale, come noto, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della Legge o dello Statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti).

Ancora: con ordinanza 23 aprile 2007 (R.G. 19415 del 2007) la Sezione III Civile del Tribunale di Roma (doc. 4) ha sì accolto un ricorso di un associato contro una deliberazione del Comitato Direttivo Centrale (c.d. organo amministrativo), ma soltanto perché tale delibera era il frutto di una precedente delega assembleare, a propria volta viziata perché non assunta secondo le maggioranze stabilite. Nei fatti, quindi, come è stato rilevato dal Tribunale, ciò che veniva impugnato era una delibera assembleare.

La giurisprudenza qui richiamata, sia di legittimità che di merito, è in linea con quella più datata – ma ancora totalmente valida ed operativa – secondo la quale per stabilire se è possibile impugnare, *ex art. 23 Cod. Civ.*, una delibera di un organo amministrativo e non dell'assemblea nel caso di associazioni di massa, caratterizzate dalla presenza di una molteplicità di organi definibili come organi amministrativi, occorre guardare al criterio della competenza: ove all'organo siano attribuite materie di competenza assembleare, le sue deliberazioni dovranno essere qualificate come deliberazioni assembleari, come tali impugnabili *ex art. 23 Cod. Civ.*

Secondo il Tribunale di Roma, testualmente, *«le deliberazioni di organi delle associazioni non riconosciute, diversi dall'assemblea degli associati – quale, ad esempio, il consiglio nazionale – non sono impugnabili, tranne che tali organi assumano deliberazioni che competano, nelle associazioni riconosciute, all'assemblea o che incidano sulla struttura e sull'ordinamento delle associazioni o sui diritti degli associati»* (Trib. Roma, 14 gennaio 1975, in *Giur. It.*, 1976, I, 2, c. 280).

Al contrario, nel caso di specie:

- a) **nessuno degli attori è stato o è componente della Giunta Esecutiva della FNSI** (qualità la cui esistenza, attuale o pregressa, neppure le controparti stesse deducono) e, quindi, nessuno degli attori è legittimato ad impugnare una delibera della predetta Giunta Esecutiva;
- b) **nessun diritto soggettivo degli attori, quali singoli associati, è stato leso della decisioni impugnate** (il citato organo della FNSI si è limitato a dare il “via libera” a

modifiche - di interesse collettivo - alla vigente contrattazione nazionale di lavoro).

A tale ultimo proposito, va rammentato come la giurisprudenza sopra richiamata qualifichi il *diritto*, che l'associato può far valere *ex art. 23* Cod. Civ. in sede di impugnazione di una decisione assunta dall'organo amministrativo (e non dall'assemblea), come un *diritto interno alla vita associativa* e non certamente come posizione di interesse collettivo (questi i casi richiamati: nell'Ordinanza 23 aprile 2007 del Tribunale, un'irregolare modifica statutaria, azionata senza le dovute maggioranze; nell'Ordinanza della Suprema Corte 10 maggio 2011, la revoca dell'espulsione di alcuni altri soci, asseritamente privi dei requisiti prescritti dallo Statuto).

È, dunque, evidente l'assoluta inammissibilità dell'avversa azione, sia per quanto riguarda il merito del giudizio sia, ovviamente, in ordine alla richiesta di sospensione. Gli attori, come già eccepito, non possono avvalersi della particolare disciplina prevista dal più volte richiamato art. 23 Cod. Civ.

\*

L'esponente difesa ritiene assolutamente evidente come il presente giudizio non verta su *diritti* di singoli soggetti ma su *interessi collettivi*.

La stessa controparte lo rende palese quando non può fare altrimenti ehe chiedere, nelle conclusioni dell'atto di citazione, la declaratoria di nullità (**comunque mai azionabile ex art. 23 Cod. Civ.**) o l'annullamento delle deliberazioni con le quali è stato (appunto) deliberato di sottoscrivere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore giornalistico; chiedono inoltre (e sul punto si tornerà più avanti, anche per eccepire il palese difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, oltre alla carenza di legittimazione passiva della FNSI) la nullità, illegittimità ed inefficacia della deliberazione del 19 giugno 2014 della "*Commissione governativa per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico*".

La contrattazione collettiva di lavoro, come noto, contempla e disciplina interessi collettivi; interessi che trascendono quelli dei singoli componenti il gruppo (*Cass., Sez. Lav., 19 febbraio 1982, n. 1066*).

Nel corso del tempo il contenuto del contratto collettivo si è sempre più arricchito, sicché gli attuali contratti disciplinano minuziosamente tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, dando luogo ad una contrattazione *acquisitiva* quando incrementano i diritti dei

lavoratori e ad una contrattazione *ablative* quando riducono il precedente trattamento.

Nel caso oggetto del presente giudizio, gli attori asseriscono che le modifiche introdotte al contratto collettivo nazionale di lavoro per i giornalisti, stipulato nel giugno 2014, sarebbero peggiorative (per i lavoratori) della precedente disciplina (doc. 2); sarebbero peggiorate, secondo l'avversa tesi, la disciplina in materia di "lavoro autonomo", quella in materia di c.d. "ex fissa" e quella in materia di apprendistato professionalizzante.

È noto che il contratto collettivo sopravvenuto può modificare, per il futuro, il precedente contratto anche *in peius*, proprio perché le clausole del contratto collettivo non si incorporano nel contratto individuale (tra le molte, *Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2009 n. 1832; Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2007, n. 13092; Cass., Sez. Lav., 28 agosto 2004, n. 16691; Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2004, n. 10762*): nella presente fattispecie ci si trova, quindi, di fronte alla tipica ipotesi – per come dedotta dalla controparte – di contrattazione collettiva *ablative* (modifica *in peius*).

La giurisprudenza ha già affrontato il problema del dissenso del lavoratore verso il contratto collettivo *ablative* e la soluzione elaborata è (in sintesi) la seguente:

- a) il lavoratore può sottrarsi al vincolo (asseritamente peggiorativo) sia evitando di associarsi sindacalmente, sia recedendo dall'associazione prima della stipula del contratto sgradito, mentre a nulla può valere il dissenso in costanza di iscrizione (*Cass., Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4802*);
- b) il consenso del singolo lavoratore manifestato direttamente al datore di lavoro per espresso o per fatti concludenti, se riguarda l'intera linea (o sistema) contrattuale, ovvero sia tutti i contratti stipulati e stipulandi, impedisce, invece, al lavoratore di rifiutare un sopravvenuto contratto sgradito, non essendo ammesso uno svincolo unilaterale dal patto individuale di sottoporre il rapporto alla disciplina collettiva presente e futura (*Cass., Sez. Lav., 16 gennaio 1986 n. 260*).

Pertanto, un lavoratore - che dissenta in ordine al contratto collettivo asseritamente *ablative* - ha gli strumenti giuridici per attuare la propria "protesta", seppure con i limiti ora messi in evidenza, *ma la sua controparte è e rimane il datore di lavoro e non certo il sindacato stipulante*: soltanto nei confronti del primo potrà rivendicare l'inapplicabilità di istituti contrattuali peggiorativi, promuovendo un giudizio *ex artt.* 409 e 414 Cod.

Proc. Civ. davanti al Giudice funzionalmente competente.

**È, dunque, anche evidente la carenza di legittimazione passiva della FNSI.**

\*

La questione del *diritto quesito*, richiamata dagli attori per quanto riguarda la nuova disciplina della c.d. *ex fissa*, è suggestiva e “mal posta”.

Ad avviso degli attori, la nuova regolamentazione dell'istituto denominato “*ex fissa*” avrebbe violato i *diritti quesiti e/o le legittime aspettative* (istituti giuridici profondamente diversi fra loro e non commischiabili, anche quanto a presupposti, conseguenze e “agibilità”!) di una parte della collettività dei giornalisti: tale parte avrebbe subito un nocumento dalla nuova regolamentazione in virtù della diminuzione delle prestazioni.

Questo lineamento dell'azione, offerto dalla stessa controparte, concreta un'ulteriore circostanza perfettamente atta a dare conto del fatto che gli attori non agiscono per un loro diritto - sul quale non deducono alcunché di specifico - ma per asseriti diritti o asserite legittime aspettative di altri, non definiti, soggetti, vizio che costituisce ulteriore profilo di inammissibilità delle domande.

Come verrà messo in evidenza poco oltre, tale nuova regolamentazione non incide minimamente sui c.d. *diritti quesiti*, in quanto prevede esclusivamente una regolamentazione per il futuro e una (legittima e opportuna) fase transitoria.

La giurisprudenza, come noto, ha esplicitamente e significativamente affermato che il contratto collettivo può disporre retroattivamente anche in “*malam partem*”, cioè a danno del lavoratore, senza incontrare limite alcuno in diritti dallo stesso eventualmente acquisiti; come argomenta la Suprema Corte «*di diritto quesito si può propriamente parlare, sul piano tecnico giuridico, in caso di successione di leggi, e non in caso di successione di diverse regolamentazioni contrattuali di uno stesso rapporto, in cui al principio della irretroattività si sostituisce quello della libera volontà dei contraenti... i quali possono conferire efficacia retroattiva al negozio successivo, e porre nel nulla ab origine (e salve le ipotesi di reale irreversibilità) la situazione determinata dal precedente contratto*» (fin da, almeno, Cass. 26 aprile 1965, n. 735. Assai più recentemente, oltre a molte altre: Cass. 12 febbraio 2000, n. 1576).

L'affermazione si correla con l'altra (della quale è stato dato conto in precedenza)

secondo la quale il contratto collettivo temporalmente successivo può modificare la precedente disciplina collettiva anche peggiorativamente per il lavoratore, senza incontrare limite alcuno in *diritti quesiti* sulla base del contratto sostituito (Cass., Sez. Lav., 6 maggio 1991, n. 4947; Cass., Sez. Lav., 26 marzo 1991, n. 3257; Cass, Sez. Lav., 24 agosto 1990, n. 8640).

In realtà, il richiamo alla figura del *diritto quesito* è improprio: la giurisprudenza intende in realtà semplicemente precisare che al lavoratore non deriva pretesa alcuna dalla stabilità nel tempo della disciplina collettiva (a lui più favorevole), e non può quindi invocare aspettative in ragione del contratto collettivo sostituito: *diritto quesito*, in sostanza, è solo ciò **che è già entrato** nel patrimonio del lavoratore per effetto della precedente disciplina.

Così, ad esempio, a fronte di un contratto collettivo che preveda un certo numero di scatti di anzianità, *quesiti* possono considerarsi solo gli incrementi economici di cui il lavoratore ha già beneficiato, poiché il datore di lavoro ha già effettuato il relativo pagamento; non può, al contrario, parlarsi di *diritto quesito* del lavoratore alla stabilità nel tempo della disciplina degli scatti.

D'altra parte, non è possibile porre sul medesimo piano (come afferma la controparte) i "diritti quesiti" - ora correttamente definiti - e la c.d. "legittima aspettativa": se il c.d. "diritto quesito" di natura contrattuale può essere considerato intangibile da una successiva disciplina contrattuale, *ma solo nei ristretti limiti ora sottolineati*, la c.d. aspettativa, a maggior ragione, **non può essere mai considerata intangibile.**

*Erra, la controparte, nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento: quello citato ex adverso riguarda la successione di leggi, come ad esempio la sentenza n. 8847/2011 della Suprema Corte, in materia di previdenza obbligatoria.*

\* \*

#### ANCORA IN VIA PRELIMINARE

La FNSI, attraverso le intese sindacali del giugno 2014, ha – in accordo con la Federazione Italiana Editori Giornali – modificato e/o introdotto alcuni (pochi) istituti contrattuali collettivi; solo per alcuni di essi gli attori, attraverso la presente azione, esprimono mancanza di gradimento e, conseguentemente, chiedono la declaratoria di

“nullità, inefficacia... etc.”. Le variazioni sono state superiori a quelle indicate *ex adverso* e, in particolare (*cit. doc. 2bis*):

- è stato introdotto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 167/2011 e del Decreto Legge n. 34/2014, il contratto di apprendistato professionalizzante (disciplina non gradita dalla controparte, che ne chiede la “nullità... etc.”);
- è stata introdotta, in virtù del Decreto Legge n. 34/2014, una nuova disciplina del contratto a termine “acausale” (tale disciplina è evidentemente gradita alla controparte, la quale non ne chiede la “nullità... etc.”);
- è stata introdotta una nuova disciplina relativa alla “retribuzione d’ingresso” (tale disciplina è evidentemente gradita alle controparti, le quali non ne chiedono la “nullità... etc.”);
- è stata introdotta una nuova disciplina in materia di “agevolazioni e riduzioni contributive per le nuove assunzioni a tempo indeterminato” (tale disciplina è evidentemente gradita alle controparti, le quali non ne chiedono la “nullità... etc.”);
- è stata introdotta una nuova disciplina in materia di “agevolazioni contributive per le nuove assunzioni a tempo determinato” (tale disciplina è evidentemente gradita alle controparti, le quali non ne chiedono la “nullità... etc.”);
- è stato assegnato un aumento contrattuale di 120 euro mensili fino alla classificazione di redattore con oltre trenta mesi; 90 euro mensili per il redattore con meno di trenta mesi; 60 euro per i praticanti redattori; 12 euro mensili per i collaboratori fissi *ex art. 2 CNLG*; 15 euro mensili per i corrispondenti; 60 euro mensili per i pubblicisti delle redazioni decentrate (la deliberazione circa tali aumenti – certamente non particolarmente ingenti per effetto dell’attuale crisi economica che non ne ha consentiti di maggiori, considerando che molte categorie di lavoratori non hanno alcun aumento da circa dieci anni – non è ovviamente contestata dalle controparti, le quali non ne chiedono la “nullità... etc.”);
- è stata introdotta una nuova disciplina relativa all’indennità sostitutiva del preavviso (tale disciplina è evidentemente gradita alle controparti, le quali non ne chiedono la “nullità... etc.”);
- è stata introdotta una nuova disciplina relativa alla c.d. “*ex fissa*” (tale disciplina non è gradita alle controparti, le quali ne chiedono la “nullità... etc.”);

- è stata introdotta una nuova disciplina relativa al “lavoro autonomo” (tale disciplina è non gradita alle controparti, le quali ne chiedono la “nullità... etc.”).

\*

**Tale differenziazione evidenzia un ulteriore profilo di inammissibilità della domanda.**

La controparte, come visto, opera un’attenta selezione tra ciò che gradisce e ciò che non gradisce, il che è evidenziato, fra l’altro anche dal dato testuale rappresentato dalle conclusioni formulate nell’atto di citazione: *«Accertate le violazioni... conseguentemente dichiarare nullo e inefficace... l’Accordo sottoscritto tra FNSI e FIEG in data 19 giugno 2014 sul lavoro autonomo... Conseguentemente dichiarare anche nulli ed inefficaci... gli Accordi sottoscritti tra FNSI e FIEG in data 24 giugno 2014 relativi al Fondo Integrativo di Previdenza (c.d. ex – fissa) ed al relativo regime transitorio, nonché concernenti la disciplina del praticantato professionalizzante, oltre che in ogni caso la disciplina dei rapporti di lavoro dei giornalisti “autonomi” (o “parasubordinati”)...».*

Al pari della grandissima maggioranza degli Accordi Sindacali, quelli oggetto di giudizio costituiscono un *unicum* giuridico, frutto di contestuali decisioni, deliberazioni e accordi sottoscritti, oltre che politico-sindacale: **non è possibile chiedere la “nullità... etc.” per clausole distinte, considerato che il motivo di impugnazione è asseritamente riscontrabile in una non corretta procedura statutaria.**

Se vi fosse stata scorrettezza procedurale, questa dovrebbe valere per ogni clausola contrattuale (*anche quella sugli aumenti retributivi*, ad esempio) e non solo per le clausole o discipline non gradite alle controparti; è una questione di logica, ancor prima che di diritto.

Ovviamente, gli attori si guardano bene dal contestare gli aumenti retributivi corrisposti e/o previsti per decine di migliaia di giornalisti oppure le agevolazioni per le assunzioni di molti colleghi precari.

Il tentativo è di operare una distinzione artificiosa, di comodo, giuridicamente inammissibile per come è stato ipotizzato e rappresentato il preteso vizio.

Se l’accordo sindacale dovesse risultare viziato per motivi procedurali (ma così non è, come sarà ancora più evidente nel prosieguo), il Giudice dovrebbe dichiararne la “totale” nullità, con riferimento ad ogni clausola sottoscritta.

Ma ciò non è chiesto dalla controparte, la quale, certamente non casualmente, nelle conclusioni limita le domande solo a ciò che non considera “gradito”.

\*

L'esposizione difensiva ben potrebbe terminare qui, ma l'opportunità – se non la doverosità – di una più completa chiarezza verso il Giudicante, induce ad una disamina (con pretesa di brevità) degli istituti contrattuali (modificati e/o introdotti *ex novo*) oggetto delle avverse doglianze.

#### A) Sulla c.d. “*ex fissa*”

La c.d. “*ex fissa*” (la cui disciplina è stata modificata con l'accordo del 24 giugno 2014) costituisce un *trattamento previdenziale a carattere integrativo di fonte contrattuale* (art. 27 CNLG e relativi allegati G e L), il cui fondo è alimentato con contribuzione a carico delle aziende.

È definito “*ex fissa*” poiché è andato a sostituire (dal 1985) la c.d. “fissa”, cioè l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta ai giornalisti – unica categoria in Italia – anche in caso di dimissioni.

L'attuale istituto, in sintesi, è il seguente: invece di garantire l'indennità sostitutiva del preavviso anche in caso di dimissioni con determinate anzianità, le aziende, nel corso del rapporto, versano all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (delegato a gestire il Fondo) una percentuale della retribuzione.

Al termine del rapporto, se ne sussistono le condizioni, l'INPGI versa al giornalista l'importo accantonato e dovuto in funzione del livello di classificazione e dell'anzianità di servizio.

Da qualche anno, il Fondo “*ex fissa*” versa in stato di grave sofferenza, con un ingente saldo passivo di bilancio (in forza dell'aumento esponenziale delle fuoriuscite dal lavoro, anche per prepensionamento *ex lege* n. 416/1981, con allargamento della platea degli aventi diritto e considerevole diminuzione delle assunzioni), il che ha comportato il differimento, anche di svariati anni, del pagamento, possibile in quanto la Convenzione del 1994 ed il relativo Regolamento (doc. 5) prevedono che non si possa procedere al pagamento di quanto dovuto, su richiesta del giornalista, «*in assenza della necessaria disponibilità finanziaria*».

Al fine di fare fronte al problema (che ormai sussiste da molti anni, data la notoria

crisi economica, tanto più nel settore dell'editoria), FNSI e FIEG hanno tentato di individuare un rimedio sicché l'INPGI, con propria delibera del 14 dicembre 2010, ha assunto l'iniziativa di anticipare al Fondo Integrativo – a titolo di un parziale ripianamento della situazione patrimoniale di esso – la somma di € 37 milioni, alle condizioni dell'accordo sottoscritto il 24 novembre 2010 tra le medesime FNSI e FIEG.

I Ministri incaricati dalla Legge della vigilanza hanno condizionato l'approvazione di tale delibera all'adozione di provvedimenti correttivi, sicché le Parti sociali hanno aperto un confronto ed hanno raggiunto, il 24 giugno 2014, un'intesa (**doc. 2bis**) nei termini qui di seguito esposti.

Sulla premessa

- che la gestione del Fondo Integrativo di Previdenza di cui all'Accordo 15 luglio 1985 si è andata progressivamente aggravando per il divario crescente fra le uscite (prestazioni) e le entrate (aliquote a carico delle aziende);
- che tale situazione ha comportato un differimento temporale nelle erogazioni;
- che, nonostante le intese già sottoscritte il 24 novembre 2010, non è stato possibile fronteggiare tale situazione, stante la richiesta del Ministero del Lavoro di procedere preliminarmente ad una revisione del Fondo, sia in termini di prestazioni che di contribuzioni, in modo da consentire un equilibrio di gestione;

FNSI e FIEG hanno concordato:

- a) di procedere al superamento di tale forma autonoma di prestazione integrativa previdenziale;
- b) di prevedere un regime transitorio, comportante il mantenimento del diritto al percepimento della prestazione integrativa previdenziale maturata per tutti i giornalisti i quali abbiano fatto domanda di liquidazione all'INPGI, oppure abbiano maturato il diritto all'accantonamento previsto dall'art. 3 dell'allegato G al CNLG entro la data di sottoscrizione dell'intesa (24 giugno 2014);
- c) di corrispondere ai giornalisti, che si trovino nella situazione di cui alla precedente lettera b), l'importo maturato in un periodo indicativo di 12 annualità, tenendo conto della sostenibilità di gestione;
- d) ulteriori modalità di corresponsione per i giornalisti i quali maturino il diritto in

epoca successiva all'intesa.

Le Parti, inoltre, preso atto della disponibilità in tale senso dell'INPGI, hanno concordato l'erogazione di un finanziamento - da corrispondere all'INPGI medesimo - dell'ammontare indicativo di 35 milioni di euro alle condizioni sottoposte a valutazione dei Ministeri vigilanti.

Il successivo 31 luglio 2014, la FNSI e la FIEG hanno poi aggiornato la precedente Convenzione relativa al Fondo Integrativo, integrandola con una nuova, le cui clausole - rilevanti ai fini del presente giudizio - sono le seguenti (doc. 6):

- coloro che hanno maturato il diritto alla prestazione, lo mantengono (lettera a della Convenzione);
- le prestazioni verranno erogate in forma rateizzata per un periodo di 12 annualità, secondo i criteri di rateizzazione che verranno definiti dal Regolamento attuativo;
- per il finanziamento della gestione transitoria vengono confermate le aliquote contributive degli editori;
- sino alla data di approvazione del Regolamento attuativo, l'INPGI proseguirà ad erogare in un'unica soluzione le prestazioni in attesa di liquidazione, sulla base della lista di attesa perfezionata alla data del 31 luglio 2014 e compatibilmente con i flussi di cassa assicurati dalle entrate correnti della gestione.

Il predetto Regolamento attuativo è stato redatto ed approvato il 18 settembre 2014 (doc. 7); attraverso esso la FNSI e la FIEG hanno determinato le modalità di erogazione delle prestazioni. Resta comunque inteso tra le Parti (punto 6 del Regolamento) che l'operatività delle prestazioni è «subordinata alla disponibilità – alla data del 1 gennaio 2015 – del finanziamento INPGI di cui al punto 6 dell'accordo di rinnovo del CNLG, nella parte relativa all'Istituto "ex fissa" del 24 giugno 2014».

In definitiva, la disciplina relativa all'erogazione delle prestazioni si può così sintetizzare:

- fino al 18 settembre 2014, l'INPGI - compatibilmente con i flussi di cassa assicurati dalle entrate correnti (come previsto nella Convenzione dell'8 giugno 1994) – eroga le prestazioni in unica soluzione, sulla base della lista di attesa perfezionata alla data del 31 luglio 2014;

- successivamente, viene ad applicarsi la gestione transitoria determinata dall'accordo del 24 giugno 2014 e dai successivi atti convenzionali del 31 luglio 2014 e regolamentari del 18 settembre 2014, con l'inizio del pagamento rateale al mese di gennaio 2015 (ma sempre se l'INPGI potrà avere la disponibilità del finanziamento, sottoposto alla valutazione dei Ministeri vigilanti).

È dunque evidente che l'INPGI non dispone, allo stato, della liquidità per far fronte a tutte le richieste (e non può certamente farvi fronte con la liquidità assicurata per il pagamento, istituzionale, delle pensioni), come si desume inequivocamente: *a)* dalle determinazioni assunte dal Ministero del Lavoro, che non ha autorizzato il finanziamento richiesto senza l'adozione di "correttivi"; *b)* dall'intesa del 24 giugno 2014 dove sono stati determinati i predetti correttivi; *c)* dalla nuova Convenzione del 31 luglio 2014 e, *d)*, dal Regolamento attuativo del 18 settembre 2014, che hanno determinato le modalità operative della gestione transitoria del Fondo, prima del suo definitivo superamento.

Alcuni giornalisti (circa cinquanta su circa 1.200 aventi diritto) hanno già azionato giudizialmente una richiesta per l'immediato pagamento della "ex fissa", chiedendo, di fatto, che fosse dichiarata non operativa l'intesa del 24 giugno 2014.

È ben noto alla controparte, poiché gli avvocati Albisinni e Buonafede assistono i suindicati giornalisti in detti giudizi, che il *Tribunale di Roma ha sempre integralmente rigettato la richiesta, mettendo in evidenza la correttezza dell'operato dell'Istituto previdenziale e delle Parti stipulanti*, tra cui la FNSI (sentenze del 17 febbraio 2015, 19 febbraio 2015, 23 marzo 2015, 26 marzo 2015: docc. 8-11. La sentenza *sub doc. 10* è stata emessa dal Giudice Dott.ssa Capaccioli, la quale ne ha pronunciate altre nel medesimo senso il medesimo giorno,)

Va, infine sottolineato, che il Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013, ha così disposto, all'art. 10, comma 2: «*All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono all'erogazione diretta delle rendite non dispongano dei mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli*

*organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni».*

Nel caso di specie, le Parti stipulanti hanno operato in misura *inferiore* a quanto sarebbe stato loro consentito dalla Legge: gli importi delle rendite in corso non hanno subito modificazioni, previste soltanto per il futuro.

\*

#### **B) Sull'Accordo sul lavoro autonomo**

L'Accordo sul lavoro autonomo del 19 giugno 2014 è stato siglato nel medesimo giorno in cui la Commissione governativa *ex lege* 31 dicembre 2012, n. 233 ha deliberato l'"equo compenso" per i giornalisti non subordinati.

Per quanto attiene le deliberazioni della Commissione governativa, la FNSI **eccepisce in primo luogo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Ordinario nonché la propria carenza di legittimazione passiva.**

La Commissione, come riconosciuto dalla medesima controparte, è un Organo amministrativo pubblico e pertanto la deliberazione del 19 giugno 2014 che ha individuato l'"equo compenso" deve essere oggetto di giudizio del Giudice Amministrativo.

Peraltro, il TAR Lazio è già intervenuto in materia, decidendo un ricorso promosso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, annullando, per i motivi indicati nella sentenza del 7 aprile 2015 (doc. 12) la delibera del 19 giugno 2014.

L'Accordo del 19 giugno 2014 sul lavoro autonomo (*che è cosa diversa dalla delibera della Commissione governativa, in quanto trattasi di un è un accordo contrattuale tra FNSI e FIEG*) non è gradito alla controparte, la quale ritiene di poterne chiedere la nullità, per le seguenti considerazioni (qui espone in via riassuntiva):

- «*Questi giornalisti [autonomi] lavorano in condizione di precariato a vita ormai non più sostenibile*» (pag. 22 dell'atto di citazione);
- i compensi minimi stabiliti in materia di lavoro autonomo prevedono compensi inferiori rispetto alle tariffe professionali approvate dall'Ordine dei Giornalisti;
- tali compensi sarebbero stati determinati in violazione dell'art. 36 della Costituzione.

\*

A tali affermazioni va eccepito che:

- a) di nuovo, gli attori non deducono né di quale diritto soggettivo siano portatori né di quale violazione esso sia stato oggetto e neppure la ragione per la quale esso sia azionabile davanti al Giudice Ordinario Civile;
- b) di nuovo, gli attori cercano di attrarre l'attenzione del Tribunale su questioni di natura politica (“*condizioni di precariato insostenibili*”, “*tariffe troppo basse*”) o di carattere talmente generale (“*violazione dell'art. 36 della Costituzione*”, evitando di indicare il motivo per il quale i parametri costituzionali sarebbero stati violati – peraltro, in ambito di lavoro autonomo e non subordinato – in relazione ai singoli soggetti attori nel giudizio), rispetto alle quali è obiettivamente difficile replicare in questa sede, nella quale questa difesa ritiene imprescindibile occorra rispettare rigorosamente i confini della Giurisdizione.

Non vi è chi potrebbe dissentire da considerazioni di ordine generale (e, però, di carattere socio-politico) sui non commendevoli effetti del precariato (non soltanto nel mondo del lavoro); non v'è dubbio che gli importi quantificati nell'Accordo non possano essere definiti “ingenti”, ma è la quantificazione che la FNSI è riuscita ad ottenere, dopo una prolungata trattativa con la FIEG: il contratto collettivo è un negozio bilaterale di diritto privato e lo si sottoscrive con una controparte, che non accoglie, immota, le richieste della controparte!

Peraltro, il TAR Lazio, nella richiamata sentenza (doc. 12, cit.) ha affermato che l'equo compenso, di cui alla legge n. 233/2012, «... neppure può corrispondere alla tariffe del ricorrente ordine, che eliminerebbero ogni margine di contrattazione atto a valorizzare il rapporto di proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro specificamente svolto, in contrasto con le indicate finalità della legge...».

Le tariffe indicate, comunque, non costituiscono un limite invalicabile in alto: sono **tariffe minime**, al pari di ogni c.d. “minimo tabellare” concordato in sede collettiva: sono tariffe al di sotto delle quali la parte datoriale, cioè gli Editori, **non può scendere**; in difetto, il giornalista ha azione nei confronti dell'Editore di riferimento (e non certo del Sindacato!) davanti al Giudice del lavoro, competente *ex art.* 409 cod. proc. civ.

Il fatto che i “minimi” siano bassi è un “fatto (di trattativa) sindacale”, derivante da valutazioni che devono tenere conto di una molteplicità di elementi, quali, ad esempio: la

crisi economica, l'elevato numero di giornalisti che offre le proprie prestazioni ad un sistema editoriale che chiede sempre meno lavoro, il fatto che gli editori avevano preso l'uso di utilizzare il lavoro autonomo con compensi davvero irrisori, se non mortificanti (non erano insoliti "prezzi" di 1 o 2 euro al "pezzo") se non, addirittura, con prestazione lavorativa gratuita. All'evidenza, sono, queste, tutte questioni di carattere politico, economico e sindacale che la dirigenza della FNSI in carica all'epoca ha ritenuto di dovere (e potere) affrontare anche con la sottoscrizione dell'Accordo sul lavoro autonomo del 19 giugno 2014.

Contrariamente a quello che sostiene parte attrice (anzi, "contrariamente" a quello che *NON* dice la controparte) l'Accordo *NON* prevede solo le vituperate tariffe, ma anche interventi assolutamente *in favore* dei giornalisti:

- a) trattamenti economici variabili nelle ipotesi di contenuti informativi in misura superiore a quanto indicato nelle tabelle;
- b) la disciplina dei rimborsi spese;
- c) contenuti obbligatori del contratto;
- d) regolamentazione dei tempi di pagamento (non oltre il mese);
- e) la disciplina sul diritto alla firma;
- f) la copertura previdenziale integrativa;
- g) l'assicurazione contro gli infortuni;
- h) un intervento congiunto delle Parti (FNSI e FIEG) nei confronti del Ministero del Lavoro affinché sia consentito il passaggio della posizione previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi dalla gestione separata alla gestione principale dell'INPGI, indubbiamente più favorevole per i beneficiari.

Sono, questi, elementi tutti sottaciuti dalla controparte, che introducono garanzie iniziali in un settore – quello del giornalismo "coordinato e continuativo" – in precedenza del tutto privo di "reti" di sicurezza.

Un accordo sindacale è un atto "unico" (nell'accezione di singolarità, particolarità), che si pone quale risultante dell'attività delle Parti stipulanti che trattano e contrattano, ottengono e "cedono" in una dialettica continua, talvolta aspra, specialmente in momenti di crisi economica: il contenuto finale deve essere letto ed interpretato in tale senso.

*L'eventuale presenza di ragioni – di stretto diritto – per cui un lavoratore ritiene che l'applicazione di tale Accordo da parte del committente violi specifici diritti, conferiscono al giornalista il diritto-possibilità di adire il Giudice del lavoro, chiamando in giudizio il committente (o il datore di lavoro) - e non certo il Sindacato – al fine di vedere riconoscere le proprie ragioni.*

\*

### **C) Sul praticantato professionalizzante**

L'ultimo motivo di *querelle* degli attori è costituito dall'introduzione del praticantato professionalizzante, previsto dal Decreto Legislativo n. 167/2011 (e successive integrazioni e modificazioni).

Non è questa la sede per analizzare la disciplina legislativa e quanto, in conformità ad essa, è stato disciplinato contrattualmente dalla FNSI e dalla FIEG con l'intesa del 24 giugno 2014.

La controparte afferma l'illegittimità della disciplina contrattuale per assertedo contrasto con quella legale, relativa al praticantato giornalistico (in specie: la Legge professionale n. 69/1963).

Quanto dedotto dalla controparte è infondato e, comunque, non ha alcun rilievo nel presente giudizio: nessuno degli attori deduce di essere un praticante giornalista specificamente e soggettivamente danneggiato dalla disciplina contrattuale del 24 giugno 2014. Anche in questa parte della vicenda, la controparte esprime un'opinione di politica sindacale e nulla più.

\*\*

In conclusione, in relazione alla discipline contrattuali oggetto di "lamentela", nessuno degli attori ha dedotto uno specifico e personale interesse, uno specifico e personale diritto violato da siffatte discipline, bensì soltanto una generale valutazione negativa rispetto a quanto modificato il 19 ed il 24 giugno dalla FNSI e dalla FIEG.

Va evidenziato come l'esponente difesa non intenda affermare l'impossibilità di esprimere valutazioni negative su un Accordo Sindacale (uno qualsiasi), bensì ribadire che non tutto può essere oggetto di un processo civile e non in tutti i processi civili sono portate – o correttamente portate – materie "giudiziabili".

Appare superfluo qualunque richiamo men che brevissimo all'istituto giuridico basilare: ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. nell'attore deve sussistere l'interesse ad agire, che deve attenersi ad un determinato e ben dedotto diritto soggettivo (della personalità, patrimoniale, non patrimoniale e gli altri tipizzati), la cui sussistenza deve venire allegata e dimostrata dinnanzi al Giudice, preventivamente individuato come competente.

Nella fattispecie non v'è alcuno di questi presupposti: come eccepito in precedenza, gli attori esprimono solo valutazioni di natura politico-sindacale e comunque di natura generale, senza neppure dedurre circostanze di fatto di singolo interesse specifico ed individuale.

Ferma ciascuna eccezione svolta in precedenza, va anche proposta quella di inammissibile della proposta azione per inesistenza del requisito dell'interesse ad agire.

\* \* \*

#### SULLA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA STATUTARIA

La parte attrice, nel tentativo di dare fondamento, in qualche modo, alla propria azione, deduce la violazione di alcune norme statutarie relative al procedimento di formazione della volontà del Sindacato. In particolare, sarebbero stati violati gli articoli 19, 21, 27, 39 e 8 dello Statuto federale (doc. 1).

In primo luogo, la controparte non allega né quale Organo avrebbe violato le norme citate (non la Giunta Esecutiva, non il Segretario Generale, non la Segreteria Nazionale) né chi altri.

È evidente - per porre il Giudice (e la controparte) in condizione di potere verificare se un procedimento statuario non sia stato correttamente svolto - che è onere di chi afferma l'esistenza di violazioni **indicare (e con chiarezza) chi avrebbe commesso gli atti illegittimi ed in cosa si integrerebbe la violazione; inoltre, la controparte avrebbe dovuto allegare precise circostanze di tempo e di luogo in proposito (quando e in quale occasione sarebbero avvenute le violazioni).**

Sono, questi, ennesimi profili di *inammissibilità della domanda*.

\*

Salvo quanto esposto più oltre in relazione alla Giunta Esecutiva, va rilevato come

gli attori indichino, quale violazione di norme statutarie, l'insufficiente e/o tardiva informativa ad alcuni Organismi (La Commissione Contratto - art. 21 -, la Conferenza Nazionale dei Comitati e Fiduciari di Redazione - art. 27 -, la Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa - art. 19 -).

Orbene, quelli evocati dalla controparte sono tutti Organi soltanto consultivi, privi di qualunque potere deliberativo, come esplicitamente prevede lo Statuto all'art. 7:

«Gli organi della FNSI sono:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale (CN);
- c) la Giunta Esecutiva (GE);
- d) il Presidente della FNSI;
- e) il Segretario Generale;
- f) la Segreteria nazionale;
- g) il Collegio Nazionale dei probiviri
- i) i dipartimenti, le commissioni contrattuali e le commissioni di lavoro.

Sono organi consultivi

- 1) la Consulta delle Associazioni regionali di Stampa;
- 2) Le Commissioni permanenti contrattuali (CC);
- 3) la Conferenza nazionale dei comitati e dei fiduciari di redazione;
- 4) la Consulta dei Presidenti dei Gruppi di specializzazione».

Un Organo consultivo - per definizione - esprime pareri e non può in alcun modo vincolare l'operato degli Organi esecutivi (addirittura, anche nel caso in cui quest'ultimo non fosse, al proprio interno, correttamente formato: ma così non è nella fattispecie, come verrà più avanti esposto).

Le controparti lamentano che *«per quanto concerne l'Accordo sul Lavoro Autonomo la Giunta è stata dettagliatamente informata soltanto nel pomeriggio del 19 giugno 2014, poche ore prima della riunione fissata con la FIEG per la firma dell'Accordo... Un'analoga procedura è stata seguita per la discussione del nuovo CCLG: la riunione della Giunta è iniziata nel primo pomeriggio e si è protratta fino a tarda serata; di seguito si è tenuta una riunione con i rappresentanti della FIEG, al termine della quale - alle ore 6,30 del mattino -il nuovo Contratto Collettivo per il Lavoro Giornalistico è stato sottoscritto».*

Il fatto affermato dalla controparte non è vero: la Giunta Esecutiva ha ricevuto tutte le informative necessarie o anche soltanto opportune, in considerazione del fatto che - al suo interno - il dibattito sul rinnovo contrattuale era in corso da anni; la Segreteria della FNSI, nel corso della prolungata trattativa contrattuale, ha compiutamente indirizzato tutte le informative sia alla Giunta, sia a tutti gli altri Organi statutari, compresi quelli unicamente consultivi.

Non può essere omesso di rilevare, inoltre, che **nessun componente della Giunta Esecutiva ha mai sollevato eccezioni in proposito.**

Se all'interno di tale Organo qualcosa non fosse stato correttamente adempiuto, gli unici che avrebbero avuto la possibilità di contestazione sarebbero stati **i componenti della Giunta medesima e costituisce circostanza pacifica quella che nessuno degli attori era componente dell'Organo** che, difatti, era composto dai Signori Franco Siddi, Fabio Azzolini, Guido Besana, Ezio Cerasi, Domenico Falco, Camillo Galba, Raffaele Lorusso, Leyla Manunza, Fabio Morabito, Giovanni Rossi, Carlo Parisi, Paolo Perucchini, Luigi Ronsisvalle, Daniela Stigliano, Paola Vescovi, Elena Polidori.

Al termine della lunga trattativa, il 19 ed il 24 giugno 2014 la Giunta e la Consulta delle Associazioni regionali di stampa sono state convocate (docc. 23, 24) ed hanno proseguito la riunione presso la sede della FIEG, dove sono stati poi sottoscritti, da tutti i componenti di Giunta, gli Accordi (doc. 2 bis).

La controparte lamenta, a pagina 18 dell'atto di citazione, che «*La Consulta delle AA.SS.RR non risulta mai stata convocata per esaminare le ipotesi di nuovo Accordo con la FIEG*»: ennesima affermazione non veritiera.

Gli attori, che paiono dedurre circostanze di fatto "a campione", auspicando di avere la fortuna di ....indovinarne una, dimenticano (o non sanno) che la Consulta delle Associazioni Regionali di Stampa – di fatto, l'insieme dei Presidenti e dei Segretari delle Associazioni Regionali – è sempre stata regolarmente convocata, ed ha partecipato ad ogni riunione della Giunta Esecutiva.

Sul punto, si producono le relative convocazioni, a partire dal gennaio del 2013 (docc. 13-25), per le riunioni in data 22 gennaio 2013, 29 aprile 2013, 8 novembre 2013, 11 dicembre 2013, 16 gennaio 2014, 7 marzo 2014, 19 marzo 2014, 2 aprile 2014, 29 aprile 2014, 30 maggio 2014, 12 giugno 2014, 20 giugno 2014.

Come dimostra ciascuna lettera di convocazione, in ogni riunione di Giunta (allargata alla Consulta delle Associazioni Regionali) sono stati affrontati i temi relativi al rinnovo contrattuale e sono state date tutte le informative necessarie.

\*

In tema, va evidenziato come, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto federale, le trattative per il rinnovo della contrattazione collettiva sono condotte dalla Giunta Esecutiva. Per prassi pluridecennale, le prime riunioni (al pari dell'ultima, quella della sottoscrizione) iniziano con la delegazione "trattante" al completo (componenti della Giunta Esecutiva e componenti della Consulta delle Associazioni regionali di stampa: (docc. 36-38).

Nel prosieguo, una commissione ristretta, composta dal Segretario Generale e da pochi altri membri, si incontra con un'altrettanto commissione ristretta della FIEG, al fine di proseguire la trattativa; qualunque questione emerga negli incontri "ristretti" è condivisa e discussa nelle riunioni di Giunta Esecutiva, allargata alle Associazioni Regionali di Stampa ed è oggetto di informativa agli Organi consultivi.

**Non solo nessun componente della Giunta Esecutiva e della Consulta della Associazioni Regionali di Stampa e degli altri Organi consultivi ha mai lamentato un'omessa informativa, ma gli attori non indicano, nel merito, quali sarebbero le asserite omesse informative, quali elementi sarebbero stati sottaciuti e chi avrebbe attuato l'omissione.**

Peraltro, va detto che l'8 luglio 2014 (pochi giorni dopo la sottoscrizione delle intese) la Giunta Esecutiva e la Consulta della Associazione Regionali di Stampa sono state nuovamente convocate (doc. 26), anche per preparare il successivo Consiglio Nazionale; neppure in quella sede alcun componente la Giunta Esecutiva o la Consulta ha sollevato problemi in proposito.

\*

Secondo gli attori, durante il corso delle trattative la Commissione contratto avrebbe ricevuto un'unica informativa, il 24 aprile 2014.

**L'asserzione non corrisponde al vero.**

La Commissione Contratto è stata convocata, nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale nelle seguenti giornate (docc. 27-31): l'11 luglio 2012, il 14 ed il 15

novembre 2012, il 14 marzo 2013, il 25 luglio 2013, il 17 aprile 2014. Al termine di tale ultima riunione, la Commissione Contratto ha approvato un documento (**doc. 32**) con il quale *«ascoltata la relazione del Segretario generale Franco Siddi e le integrazioni portate dal dibattito, sottolinea l'opportunità di proseguire il negoziato in corso con la Federazione degli Editori per il rinnovo del contratto...Chiede che gli organismi dirigenti e la delegazione trattante individuino e sottopongano alla valutazione della categoria i punti cardine del negoziato in corso*

*- una ridefinizione all'insegna di una rigorosa equità della soluzione per l'indennità ex fissa;*

*- una definizione chiara e giuridicamente credibile dell'ipotetica garanzia occupazionale, che non può rappresentare un costo aggiuntivo per la casse Inpgi se non riguarda occupazione a tempo indeterminato e non sostitutiva;*

*- una regolamentazione inclusiva per la riduzione dell'area del precariato e del finto lavoro parasubordinato, tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento elaborato dalla Commissione lavoro autonomo della Fnsi».*

*Il successivo 24 aprile, il Segretario Generale ha inviato - a tutti gli Organismi statutari - un'accurata informativa sullo stato delle trattative (doc. 33).*

Secondo la controparte questa sarebbe l'unica informativa ricevuta dalla Commissione Contratto, ma il soggetto che ha comunicato la (pretesa) notizia ha mentito al "destinatario": contrariamente a quanto asserito, la Commissione Contratto, Organo consultivo demandato all'elaborazione della c.d. piattaforma contrattuale (cioè, l'elaborazione delle proposte da sottoporre agli editori: in questo senso l'articolo 21 dello Statuto Federale fa riferimento ad una sua "conduzione" delle trattative), ha avuto tutto il tempo, il modo, le occasioni, le riunioni per poter elaborare e proporre ciò che ha creduto di proporre, nell'ambito di una propria autonomia di valutazione.

Il 9 luglio 2014 la Commissione Contratto è poi stata nuovamente convocata (**doc. 34**); all'esito della riunione, la Commissione ha diffuso il seguente comunicato *"La Commissione... ascoltata la relazione la relazione del segretario generale, Franco Siddi, esaminato il testo dell'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico per il triennio 2014-2016, preso atto del dibattito svoltosi, lo fa proprio e invita la Giunta Esecutiva e il segretario a dare seguito alla fase attuativa, dopo il passaggio in Consiglio Nazionale...Si demanda al CN, per competenza, la valutazione sull'ipotesi di referendum,*

*nel rigoroso rispetto delle imminenti scadenze istituzionali della Fnsi. Il documento ha 29 sì, 12 no e 3 astensioni. E' stata presentata anche una mozione per chiedere che si tenesse un referendum vincolante che è stata respinta con 21 no, 12 sì e 6 astensioni" (doc. 35).*

Nessuno, in Commissione Contratto (Commissione che "fa proprio l'accordo", come ora visto), ha mai lamentato omesse informative e, certamente, non possono farlo persone – come gli attori – che non ne sono componenti e che non sanno né possono sapere come ...siano andate effettivamente le cose; anche in questo caso, gli attori neppure deducono cosa non sarebbe stato comunicato.

La Conferenza Nazionale dei Comitati e Fiduciari di Redazione (ulteriore Organo consultivo della FNSI) è composta da tutti i rappresentanti sindacali aziendali in Italia; è, pertanto, un Organo composto da un numero non irrilevante di persone, che viene riunito con poca frequenza.

Nella sua riunione del 14 e 15 novembre 2012 (doc. 28), a Fiuggi, la Conferenza ha potuto discutere di ogni elemento relativo alla promovenda trattativa contrattuale, demandando alla Commissione Contratto, alla Giunta Esecutiva ed alla Segreteria la predisposizione della *"piattaforma per il rinnovo del Cnlg"* (doc. 28, cit.).

Nuovamente convocata il 17 luglio 2014, la Conferenza dei Comitati di Redazione (regolarmente composta, anche per quanto dichiarato alla dirigenza della FNSI dall'Associazione Lombarda dei Giornalisti: doc. 27 avversario), ha ampiamente discusso gli Accordi del 19 e 24 giugno precedenti, e li ha approvati, a maggioranza (doc. 39).

Si legge, nel documento di approvazione, che *«La Conferenza Nazionale dei Comitati e dei Fiduciari di redazione, riunitasi a Roma il 17 luglio 2014, ascoltata la relazione del segretario generale Franco Siddi sul testo dell'accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 2014-2016,*

*- preso atto dei pareri favorevoli già espressi dalla Commissione contratto e dal Consiglio nazionale*

*- tenuto conto della particolare situazione economica...*

*- rilevato che la categoria ha assoluta necessità di un contratto di lavoro che tuteli soprattutto le realtà più deboli...*

*- esprime, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto federale, parere favorevole sull'accordo*

*contrattuale*

*- chiede altresì alla Giunta esecutiva di illustrarne i contenuti nelle assemblee di redazione anche in preparazione della consultazione che interesserà la categoria...».*

È ben vero che una quota minoritaria di giornalisti (tra i quali, alcuni degli odierni attori), nella stessa sede, aveva espresso perplessità sui contenuti degli Accordi e sulle modalità politiche di conduzione delle trattative, ma tale posizione è rimasta, appunto, **una posizione di minoranza.**

Tale minoranza, inoltre, anche alla luce di quanto già emerso il 10 luglio 2014 durante la riunione del Consiglio nazionale (**doc. 40**), ha richiesto espressamente un Referendum di tutta la categoria avente ad oggetto l'approvazione, o meno, del rinnovo contrattuale.

Nella medesima riunione del 10 luglio 2014, il Consiglio Nazionale ha giudicato *«un grave vulnus il fatto che ancora una volta la trattativa per il rinnovo del Cnlg sia avvenuta senza la partecipazione degli editori dell'emittenza televisiva nazionale. Una mozione approvata dal Congresso della Fnsi di Bergamo aveva impegnato in maniera chiara la Giunta Fnsi in questo senso, ma ciò non è stato possibile per il rifiuto delle controparti».*

Il fatto, quindi, che non sia stato possibile avviare una trattativa anche con gli editori dell'emittenza televisiva dipende solo da questi ultimi (non si può certo obbligare qualcuno a trattare!) e non da asseriti mancati inviti, come affermato in maniera non veritiera dagli attori.

Il Consiglio Nazionale, che comunque ha approvato gli Accordi sindacali sottoscritti (**doc. 40, cit.**), *«valutando positivamente l'ipotesi del referendum»* ha demandato alla Giunta *«ogni successiva decisione».*

La Giunta, quindi, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Nazionale, nella riunione del 24 luglio 2014 ha stabilito di procedere, nel mese di settembre 2014, al *referendum* di tutta la categoria giornalistica sul rinnovo del contratto nazionale e, in espresso accordo con la Consulta delle Associazioni regionali di stampa, che si sarebbe proceduto allo scrutinio delle schede solo se al termine della consultazione si fosse raggiunto il *quorum* del 50% dei votanti, per un elementare principio di democrazia sindacale.

\*

Il *referendum* si è regolarmente tenuto nel mese di settembre 2014 in tutte le Regioni italiane ed il 30 settembre la Commissione Elettorale della FNSI ha constatato il mancato raggiungimento del *quorum* e, pertanto, non ha proceduto alla scrutinio delle schede. In particolare, su 34.738 giornalisti aventi diritto, hanno votato solo 860 giornalisti, **meno del 3% (doc. 41)**.

Alcuni componenti la minoranza, evidentemente non soddisfatti di quanto sottoscritto con le intese del 19 e 24 giugno, non soddisfatti dell'operato e delle decisioni degli Organi associativi - deliberativi e consultivi -, non soddisfatti dell'esito referendario, **hanno quindi intrapreso la presente azione giudiziale, sperando di ottenere (ma non si comprende come) un risultato (ma quale?) non ottenuto politicamente.**

\*\*

Alla luce di quanto esposto, è evidente l'inammissibilità e, comunque, l'assoluta infondatezza dell'azione avversaria.

A maggior ragione, non sussistono in alcun modo *i gravi motivi* di cui all'art. 23, comma 3, Cod. Civ., che costituiscono i requisiti per la sospensione delle deliberazioni.

\*\* \*\* \*

Per tutte le ragioni esposte e con riserva di ulteriormente eccepire ed argomentare, questa parte resistente rassegna le seguenti

### CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, dichiarare inammissibile l'azione o tutte le domande e richieste formulate dalla parte attrice; comunque, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto e non provate.


Con vittoria di spese ed onorari di causa”.

**In via istruttoria, la FNSI:**

a) si **oppone** fin d'ora all'ammissione della prova testimoniale articolata dalla controparte a pagina 55 e 56 dell'atto di citazione, perché inammissibile, irrilevante e, comunque, genericamente articolata;

- b) **chiede** l'ammissione dell'articolanda prova diretta e di prova contraria a quella articolata *ex adverso*, nei limiti della sua – seppure denegata – ammissione, con riserva di indicazione dei testimoni, sia per la prova diretta che per quella contraria;
- c) **si riserva di articolare** ulteriori mezzi istruttori nei termini di rito;
- d) **produce** i documenti di cui all'indice di seguito redatto, salvi ulteriori:
- 1) Statuto Federazione Nazionale Stampa Italiana
  - 2) Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 1° aprile 2009
  - 2 bis) Accordi collettivi del 19 giugno e 24 giugno 2014
  - 3) Contratto collettivo nazionale di lavoro Aeranti – Corallo del 27 gennaio 2010
  - 4) Ordinanza Tribunale di Roma del 23 aprile 2007
  - 5) Verbale di accordo 8 giugno 1994 (ex fissa) e relativo Regolamento
  - 6) Convenzione del 31 luglio 2014
  - 7) Regolamento del 18 settembre 2014
  - 8) Sentenza T. Roma del 17 febbraio 2015
  - 9) Sentenza T. Roma del 19 febbraio 2015
  - 10) Sentenza T. Roma del 23 marzo 2015
  - 11) Sentenza T. Roma del 26 marzo 2015
  - 12) Sentenza TAR Lazio del 7 aprile 2015
  - 13) Nota del 22 gennaio 2013
  - 14) Nota del 29 aprile 2013
  - 15) Nota del 8 novembre 2013
  - 16) Nota del 11 dicembre 2013
  - 17) Nota del 16 gennaio 2014
  - 18) Nota del 7 marzo 2014
  - 19) Nota del 19 marzo 2014
  - 20) Nota del 2 aprile 2014
  - 21) Nota del 29 aprile 2014
  - 22) Nota del 30 maggio 2014
  - 23) Nota del 12 giugno 2014
  - 24) Nota del 20 giugno 2014 (prot. 367/B)
  - 25) Nota del 20 giugno 2014 (prot. 368/B)
  - 26) Nota del 1 luglio 2014

- 27) Nota del 27 giugno 2012
  - 28) Nota del 25 ottobre 2012, con allegati documenti approvati
  - 29) Nota del 5 marzo 2013
  - 30) Nota del 16 luglio 2013 con allegata sintesi dei lavori
  - 31) Nota del 2 aprile 2014
  - 32) Documento approvato nella riunione del 17 aprile 2014
  - 33) Nota del 24 aprile 2014
  - 34) Nota del 2 luglio 2014
  - 35) Comunicato del 9 luglio 2014
  - 36) Nota del 5 aprile 2013 (prot. 230/B)
  - 37) Nota del 5 aprile 2013 (prot. 230(2)/B)
  - 38) Nota del 3 ottobre 2013
  - 39) Documento del 17 luglio 2014
  - 40) Nota del 11 luglio 2014
  - 41) Dettaglio esito Referendum del 1° ottobre 2014
- Roma, 29 aprile 2015



Avv. Andrea Solfanelli